



Kanton Zürich  
Finanzdirektion



# **Scheda informativa per i dipendenti assoggettati all'imposta alla fonte nel Cantone di Zurigo Valida dal 1° gennaio 2015**

Kantonales Steueramt  
Dienstabteilung Quellensteuer  
7. November 2014

## **1. Cosa si intende per imposta alla fonte?**

La deduzione dell'imposta alla fonte implica che i datori di lavoro trattengano direttamente dal salario le imposte dovute e le consegnino allo Stato.

## **2. Quali persone sono assoggettate all'imposta alla fonte?**

Sono assoggettate all'imposta alla fonte le persone che:

- risiedono nel Cantone di Zurigo e non dispongono né del permesso di domicilio C né sono sposate con una persona in possesso del permesso di domicilio C oppure della cittadinanza svizzera;
- risiedono all'estero e svolgono un'attività lucrativa in Svizzera ovvero nel Cantone di Zurigo come frontalieri ovvero come dimoranti settimanali (a prescindere dalla cittadinanza);
- risiedono all'estero e lavorano nelle relazioni internazionali come dipendenti di un'azienda con sede in Svizzera ovvero nel Cantone.

## **3. Quali prestazioni sono assoggettate all'imposta alla fonte?**

Sono assoggettati all'imposta alla fonte i proventi lordi derivanti da attività lucrativa dipendente e anche i proventi compensativi per attività lucrative provvisoriamente limitate o interrotte (p.es. indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione malattia, assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e anche pensioni d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità o contro gli infortuni, ecc.).

## **4. Quali sono le tariffe?**

Vengono applicate le tariffe riportate di seguito.

- Tariffa A (con o senza imposta di culto) per persone sole (celibi/nubili, separate, divorziate, vedove).
- Tariffa B (con o senza imposta di culto) per persone sposate con reddito autonomo.
- Tariffa C (con o senza imposta di culto) per persone sposate con due redditi.
- Tariffa D (10%) per un reddito da attività accessoria di persone che svolgono un'attività principale.
- Tariffa D (10%) per proventi compensativi che l'assicuratore versa in aggiunta al salario ordinario ovvero non nella misura del guadagno assicurato.
- Tariffa E (5%) per indennità secondo la procedura semplificata per la lotta contro il lavoro nero (dall'1.1.2008).
- Tariffa H (con o senza imposta di culto) per persone sole (celibi/nubili, separate, divorziate, vedove) che convivono con figli e provvedono primariamente al loro mantenimento (cosiddette famiglie monoparentali).
- Tariffa L (4,5%) per frontalieri tedeschi che soddisfano i requisiti di cui alla tariffa A.
- Tariffa M (4,5%) per frontalieri tedeschi che soddisfano i requisiti di cui alla tariffa B.
- Tariffa N (4,5%) per frontalieri tedeschi che soddisfano i requisiti di cui alla tariffa C.
- Tariffa O (4,5%) per frontalieri tedeschi che soddisfano i requisiti di cui alla tariffa D.
- Tariffa P (4,5%) per frontalieri tedeschi che soddisfano i requisiti di cui alla tariffa H.

Le tariffe B, C, M ed N valgono anche per le unioni domestiche registrate.



La tariffa determinante viene comunicata al debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) con una notifica della tariffa da parte dell'Ufficio comunale delle imposte competente. Se al momento del primo pagamento del salario non è ancora pervenuta la comunicazione dell'Ufficio comunale delle imposte, allora il datore di lavoro ovvero la compagnia assicuratrice determina la tariffa da applicare in base ai dati controllati del dipendente e il livello tariffario in base alle regole per garantire gli assegni per i figli (vedi successiva cifra 7).

Se il dipendente non si dimostra attendibile in merito alla propria situazione personale, il datore di lavoro ovvero la compagnia assicuratrice deve applicare le tariffe di seguito indicate.

- Per dipendenti celibi/nubili e anche per dipendenti con stato civile non precisato la tariffa A0Y (Y = con imposta di culto).
- Per dipendenti coniugati la tariffa C0Y (Y = con imposta di culto).

## **5. Chi stabilisce la tariffa applicabile dell'imposta alla fonte?**

La comunicazione della tariffa spetta al Comune nel quale la persona assoggettata all'imposta alla fonte ha il proprio domicilio o la propria dimora. Per le persone assoggettate all'imposta alla fonte senza residenza o dimora in Svizzera, di norma risulta competente il Comune della sede o dello stabilimento aziendale del datore di lavoro.

Se la persona assoggettata all'imposta alla fonte non concorda con la relativa tariffa stabilita, ha tempo fino alla fine di marzo dell'anno civile successivo all'esigibilità per richiedere una verifica da parte dell'Ufficio comunale delle imposte competente.

## **6. Chi deve pagare le imposte di culto?**

A prescindere dalla propria residenza, i dipendenti devono versare le imposte di culto in base alla propria confessione nell'ambito della procedura per le imposte alla fonte. L'obbligo di versare le imposte di culto nell'ambito di tale procedura sussiste per la confessione cattolica-romana, cattolica-cristiana o evangelica-riformata. Nelle denominazioni delle tariffe tale obbligo viene indicato come segue:

- Y = con obbligo di versare le imposte di culto
- N = senza obbligo di versare le imposte di culto

## **7. Come vengono considerati gli oneri derivanti dai figli?**

Ai sensi della legge sulle imposte, è possibile garantire una deduzione per figli alle condizioni di seguito riportate:

- per minorenni che sono sotto la cura parentale della persona assoggettata alle imposte;
- per maggioirenni che frequentano la prima formazione e al cui mantenimento provvede primariamente la persona assoggettata alle imposte.

Nella procedura relativa alle imposte alla fonte, spetta innanzitutto al datore di lavoro garantire la deduzione per i figli (vedi cifra 32 delle istruzioni valide dall'1.1.2014 relative all'esecuzione dell'imposta alla fonte per lavoratrici e lavoratori del 27.6.2013, Codice



tributario di Zurigo n. 28/052). Il datore di lavoro deve garantire le deduzioni per i figli come segue.

- Tariffe B e H: in base agli assegni familiari corrisposti.
- In caso di tariffa C per chi dispone di due redditi: in base ai certificati di nascita per i minorenni e agli attestati di formazione per i maggiorenni in formazione primaria.

Non è tuttavia possibile escludere che tale indicazione pratica possa, in singoli casi, portare a risultati non corretti; per questo motivo sia i datori di lavoro che i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte entro la fine di marzo dell'anno successivo hanno il diritto di richiedere all'Ufficio comunale delle imposte competente una verifica dell'assegnazione della tariffa (§ 24 OIFo I).

## **8. Presa in considerazione dei versamenti degli alimenti in caso di ritenuta d'imposta alla fonte**

Se una persona assoggettata all'imposta alla fonte deve versare alimenti per il/la coniuge e/o per i figli, in caso di imposizione alla fonte si possono verificare casi di rigore in termini economici. La persona assoggettata ha il diritto, in tali casi di rigore, di richiedere all'Ufficio comunale delle imposte competente una verifica della tariffa, con la quale viene richiesto di considerare i pagamenti degli alimenti in modo adeguato rispetto alla concessione delle relative "deduzioni per i figli". La persona assoggettata all'imposta alla fonte ha la possibilità, fino alla fine di marzo dell'anno successivo, di richiedere una nuova imposizione che consideri effettivamente i pagamenti degli alimenti (vedi successivo punto 9).

## **9. Quando è possibile richiedere la restituzione delle imposte alla fonte ovvero la relativa correzione?**

In caso di errori da parte del datore di lavoro nella determinazione del salario lordo determinante e nell'applicazione della tariffa con effetti sfavorevoli nei confronti della persona assoggettata all'imposta alla fonte, è possibile richiedere una relativa restituzione per i 5 anni precedenti.

È di volta in volta possibile presentare entro la fine di marzo del mese successivo una richiesta per una nuova imposizione affinché vengano fiscalmente considerate le seguenti spese che danno diritto alla detrazione:

- interessi a debito;
- spese per malattia o infortunio;
- spese a causa degli impedimenti;
- contributi di mantenimento, versamento degli alimenti;
- contributi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
- riscatti di anni di contributi mancanti nella cassa pensioni (2° pilastro);
- spese professionali effettive (spese di trasporto, spese per perfezionamenti e spese per la dimora settimanale internazionale);
- spese di custodia dei figli;
- deduzione per l'assistenza;
- contributi di pubblica utilità, donazioni.

La relativa richiesta può essere presentata in forma cartacea tramite modulo ufficiale o elettronicamente tramite il portale web dedicato all'imposta alla fonte. Sia il modulo che la ricevuta generata dal portale web devono pervenire, con tutte le ricevute, entro e non oltre



la fine di marzo dell'anno successivo all'Ufficio cantonale delle Imposte di Zurigo, sezione Imposte alla fonte (Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Quellensteuer, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich). A causa della scadenza passata, la nuova imposizione relativa all'imposta alla fonte non può essere presa in considerazione per richieste pervenute in ritardo.

Maggiori informazioni relative al portale web dedicato alle imposte alla fonte sono reperibili a questo link:

- [www.steuern.ch](http://www.steuern.ch) (rubrica Spezialsteuern / Quellensteuer - Imposte speciali / Imposta alla fonte)

Saremo lieti di rispondere alle vostre domande relative al portale web dedicato alle imposte alla fonte ai seguenti dati di contatto:

- telefono: +41 (0)43 259 61 81
- e-mail: [daqu.ssl@ksta.zh.ch](mailto:daqu.ssl@ksta.zh.ch)

## **10. Quali obblighi di notifica devono rispettare le persone assoggettate all'imposta alla fonte?**

Per permettere ai datori di lavoro di effettuare correttamente l'imposizione alla fonte, la persona assoggettata a tale imposta deve prontamente notificare all'Ufficio comunale delle imposte ovvero al datore di lavoro le seguenti circostanze (il relativo modulo è a disposizione sulla homepage oppure può essere generato tramite il portale web dedicato alle imposte alla fonte):

- ottenimento del permesso di domicilio C;
- ottenimento del permesso di domicilio C del coniuge;
- modifica dello stato civile (matrimonio, separazione oppure divorzio);
- inizio o cessazione di un'attività lucrativa da parte del coniuge;
- ricevimento di proventi compensativi (indennità di disoccupazione, rendite, alimenti, ecc.) del coniuge;
- cessazione del reddito da attività lucrativa o di proventi compensativi del coniuge;
- modifica dell'indirizzo di residenza;
- modifica della confessione.

## **11. Dove posso richiedere una decisione in merito all'estensione e all'entità dell'assoggettamento fiscale?**

In caso di domande o discrepanze la persona assoggettata all'imposta alla fonte può rivolgersi al proprio datore di lavoro che è tenuto a fornire informazioni e ad apportare direttamente eventuali correzioni. Nel caso in cui la persona assoggettata all'imposta non concordi con la deduzione dell'imposta, può richiedere una decisione in merito all'estensione e all'entità dell'assoggettamento fiscale entro la fine del mese di marzo dell'anno civile successivo presso l'Ufficio cantonale delle imposte, sezione Imposte alla fonte (Kantonales Steueramt, Dienstabteilung Quellensteuer, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich).

## **12. Cosa significa imposizione ulteriore rispetto all'imposta alla fonte?**

Se nell'arco di un anno i proventi lordi assoggettati alla deduzione d'imposta alla fonte di una persona assoggettata a tale imposta superano in un anno civile l'importo di CHF



120 000.–, viene applicata un'imposizione ordinaria ulteriore per il reddito complessivo e il patrimonio dei coniugi. Negli anni successivi e fino al termine dell'obbligo all'assoggettamento all'imposta alla fonte viene applicata un'imposizione ordinaria ulteriore anche se il limite di reddito determinante pari a CHF 120 000.– viene di nuovo transitoriamente o permanentemente superato. Sottostanno alla imposizione ordinaria ulteriore esclusivamente le persone assoggettate all'imposta alla fonte con residenza in Svizzera ovvero nel Cantone di Zurigo. Le imposte trattenute alla fonte vengono conteggiate senza interessi; le imposte trattenute in eccesso vengono risarcite.

### **13. Cosa significa imposizione integrativa rispetto all'imposta alla fonte?**

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte con domicilio fiscale in Svizzera ovvero nel Cantone di Zurigo vengono tassate per il proprio reddito non assoggettato alla deduzione d'imposta alla fonte (p.es. proventi da attività accessoria indipendente, rendite, proventi da beni mobili o immobili all'estero o in Svizzera, contributi di mantenimento, ecc.) e anche per il patrimonio nella procedura ordinaria. In questa procedura della imposizione integrativa ordinaria per determinare l'aliquota d'imposta vengono considerati i redditi assoggettati all'imposta alla fonte. Eventualmente la persona assoggettata all'imposta alla fonte deve occuparsi della notifica di una dichiarazione d'imposta presso l'Ufficio delle imposte del proprio Comune di residenza. Ai fini della restituzione dell'imposta preventiva applicata su proventi derivanti da titoli occorre in ogni caso presentare un elenco di tali titoli presso l'Ufficio delle imposte del Comune di residenza della persona assoggettata all'imposta alla fonte.

### **14. Dove posso ottenere ulteriori informazioni e notizie?**

Informazioni e notizie vengono fornite dall'Ufficio delle imposte del proprio Comune di residenza oppure dall'Ufficio cantonale delle Imposte di Zurigo, sezione Imposte alla fonte (Kantonales Steueramt, Dienstabteilung Quellensteuer, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich).

Internet: [www.steuernamt.zh.ch](http://www.steuernamt.zh.ch)  
e-mail: [daqu.sekretariat@ksta.zh.ch](mailto:daqu.sekretariat@ksta.zh.ch)  
telefono: +41 (0)43 259 37 00